



Milano, 14 settembre 2022

All'Operatore Economico

DATA DI PUBBLICAZIONE SUL PROFILO DEL COMMITTENTE: 30/01/2023

PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i e del D.L.16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i..

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Il **Comune di Milano**, di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.ariaspa.it.

Determinazione a contrattare dell'Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori n. 12248 del 28/12/2021

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 929413854E

ACCORDO QUADRO N. 11/2022

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI NEGLI EDIFICI IN CARICO ALL'AREA TECNICA SCUOLE - LOTTO 2 - CUP. B45J20000180004

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: MILANO E CASE VACANZE INDICATE NELL'ALLEGATO PROGETTUALE "ELENCO LOCALITA'"

importo a base di gara (esclusi oneri per la sicurezza): € 4.578.218,90 (quattromilionicinquecentosettantottomiladuecentodiciotto/90) IVA ESCLUSA;

oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 192.285,19



(centonovaduemiladuecentottantacinque/19) IVA ESCLUSA

Importo per la qualificazione: € 4.578.218,90 (quattromilionicinquecentosettantomiladuecentodiciotto/90)
 IVA ESCLUSA

Categoria prevalente **OG1** classifica **V** del D.P.R. n. 207/2010;

OPERE PREVALENTI

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Class.</i>	<i>Importo in Euro</i>	<i>%</i>	<i>Categoria subappaltabile</i>
Edifici civili ed industriali	OG1	IV	2.013.169,61	43,97	SI

OPERE SCORPORABILI

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Class.</i>	<i>Importo in Euro</i>	<i>%</i>	<i>Qualificazione obbligatoria</i>	<i>Quota sub-appaltabile</i>
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	III-bis	€ 1.517.686,03	33,15	SI	SI
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	OG12	I	€ 151.690,10	3,31	SI	SI
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	OS2-A	I	€ 162.498,00	3,55	SI	SI
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS3	II	€ 349.976,74	7,65	SI	SI
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	II	€ 383.198,42	8,37	SI	SI

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice dei contratti, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **2.055.915,92**, come risultanti dal documento "Costi Storici" facente parte integrante del progetto e con lo stesso pubblicato.

N.B. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

N.B.: Le lavorazioni riferite alla categoria prevalente **OG1** devono essere eseguite in misura prevalente dall'aggiudicatario.

N.B.: Le lavorazioni riferite alle categorie scorporabili sono interamente subappaltabili.



Comune di
Milano

N.B.: Per le categorie OG2 e OS2-A, ai sensi dell'art. 146 comma 3 del Codice dei Contratti, non è ammesso l'avvalimento.

N.B. Le lavorazioni di cui alle categorie **OG2, OG12, OS2-A, OS3 e OS30** se non possono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in quanto non in possesso delle relative qualificazioni, devono essere eseguite in ATI di tipo verticale.

Le lavorazioni di cui alle categorie sopra indicate possono altresì essere interamente subappaltate ad imprese con idonea qualificazione, qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti con riferimento alla categoria prevalente.

N.B. per l'operatore economico che si qualifica nella categoria OG12, è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs 152/2006 nella categoria 10A classe e) e categoria 10B classe e).

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell'accordo quadro sarà determinato a misura, mediante ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara.

REVISIONE PREZZI E PREZZARI REGIONALI

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni in legge n. 25 del 28/03/2022 e s.m.i., l'art. 5.4 del Capitolato Speciale d'Appalto "Revisione prezzi e compensazioni, in aumento o diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali da costruzione" deve intendersi così sostituito: "E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni in legge n. 25 del 28/03/2022 e s.m.i.".

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2022 n. 91, fermo quanto previsto dall'articolo 29 del citato decreto legge n. 4 del 2022, trattandosi di accordo quadro, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai contratti applicativi saranno applicati i prezzi aggiornati ai sensi dell'art. 26 del medesimo Decreto Legge n. 50/2022, fermo restando l'importo totale dell'accordo quadro, delle singole categorie e del ribasso presentato in sede di offerta.

Conseguentemente, i riferimenti contenuti negli atti di gara al prezzo regionale, devono intendersi aggiornati secondo quanto sopra indicato.

Le modifiche di cui sopra saranno recepite in sede di stipula del contratto con l'aggiudicatario.

FINANZIAMENTO:

L'Accordo Quadro è finanziato con spesa conto capitale di cui quota parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale e con pagamenti S.A.L. secondo le indicazioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto.

Per la parte finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale i pagamenti sono subordinati alla preventiva acquisizione dei fondi. Inoltre, ai sensi dell'art. 13 comma 3.2 della legge 26.04.1983 n. 131 per il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardati pagamenti, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di



Comune di
Milano

somministrazione del mutuo e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale.

L'impresa aggiudicataria dovrà porre sul luogo dei lavori, un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con fondi del risparmio postale".

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice dei Contratti, è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20 per cento sul valore del contratto applicativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 207 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni con legge n. 17 luglio 2020 n. 77.

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO: 2 (due) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro o dalla data del verbale di consegna in caso di consegna anticipata dei lavori, come indicato al punto 4.1. del Capitolato Speciale d'Appalto.

Si invita codesta Impresa a partecipare alla PROCEDURA NEGOZIATA, ad offerte segrete, per l'aggiudicazione dell'accordo quadro in oggetto che avrà luogo **il giorno 30/09/2022 a partire dalle ore 10,00**.

La documentazione di gara – ivi compreso il capitolato speciale d'appalto che si richiama - è disponibile sulla piattaforma Sintel, accessibile dal sito di ARIA www.ariaspa.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato "**Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti www.ariaspa.it nella sezione E-procurement – Strumenti di supporto: "**Guide per le imprese**" e "**Domande Frequenti per le imprese**".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel può essere contattato il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738 (dall'estero +39 02 39 331 780).

Le offerte e la documentazione di gara dovranno pervenire nella piattaforma Sintel - come indicato nell'allegato alla presente lettera di invito - entro e non oltre le **ore 13,00 del giorno 29/09/2022 a pena d'irricevibilità**.

L'invio delle buste telematiche avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto delle buste telematiche pervenute dopo la scadenza anche se sostitutive o integrative di offerte già pervenute.



Comune di
Milano

Le modalità di presentazione delle buste telematiche, le condizioni di validità dell'offerta e i criteri di aggiudicazione sono indicati nel documento allegato che costituisce parte integrante di questa lettera di invito.

f.to IL DIRETTORE DELL'AREA
Dott.ssa Laura N.M. Lanza



Comune di
Milano

ALLEGATO ALLA LETTERA D'INVITO

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 929413854E

ACCORDO QUADRO N. 11/2022

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI NEGLI EDIFICI IN CARICO ALL'AREA TECNICA SCUOLE - LOTTO 2 - CUP. B45J20000180004

Si richiamano le prescrizioni e gli obblighi a carico dell'Impresa aggiudicataria contenuti nel capitolato speciale e concernenti l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi e le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza di tali obblighi.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei Contratti in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione ovvero siano in possesso dei requisiti richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) e) f) e g) del Codice dei Contratti, alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nella presente lettera di invito. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) e) f) e g) del Codice dei Contratti, all'impresa capogruppo i requisiti previsti sono richiesti con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Sono ammesse a partecipare le associazioni miste.

La singola impresa e le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare



Comune di
Milano

complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice dei Contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera f) e g) del Codice dei Contratti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti, sono tenuti, **pena l'esclusione**, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice dei Contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In assenza dell'indicazione si intende che il consorzio partecipa in proprio.

Per la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico - GEIE) del Codice dei Contratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice dei Contratti.

Per la partecipazione degli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia si applicano gli articoli 45 comma 1, 49 e 88 del D. Lgs. n. 50/2016.

MODALITA'DI PRESENTAZIONE DEI PLICHI

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il termine per la presentazione delle offerte di cui al presente atto, **pena l'irricevibilità dell'offerta**.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta" di cui alla piattaforma Sintel. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.



Comune di
Milano

N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

TERMINE DI RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE

Le offerte e la documentazione di gara dovranno pervenire nella piattaforma Sintel come sopra indicato entro e non oltre le **ore 13,00 del giorno 29/09/2022 a pena d'irricevibilità.**

L'invio delle buste telematiche avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto delle buste telematiche pervenute dopo la scadenza anche se sostitutive o integrative di offerte già pervenute.

L'apertura delle buste telematiche avverrà nella seduta che si terrà **a partire dalle ore 10,00 del giorno 30/09/2022** tramite riunione in conference call mediante la piattaforma Microsoft TEAMS alla sola presenza del seggio di gara e dei testimoni interni all'Amministrazione.

Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

DOCUMENTI

Il concorrente dovrà presentare la documentazione richiesta ai successivi punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11. Le dichiarazioni di cui al punto 12) sono dovute se il concorrente è un consorzio.

La documentazione sotto indicata, attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione, deve essere, **a pena di esclusione, firmata digitalmente.**

Il concorrente dovrà presentare le seguenti dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante e accompagnate dalla fotocopia ancorché non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore, nonché i certificati previsti dai successivi punti.

Le dichiarazioni di cui ai punti n. 2; 3, 4, 5 a)-c)-d)-i)-k)-l); 10; 11;12 della presente lettera di invito, richieste per la partecipazione alla procedura di gara sono rilasciate utilizzando il modello DGUE secondo le prescrizioni ivi contenute.

Non dovranno essere compilate le sezioni B e C della parte IV del DGUE.

Le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente procedura di gara non presenti nel DGUE (ivi comprese parte delle dichiarazioni di cui ai punti 2; 5c)- 5k)- 5l);11-12 della lettera di invito) potranno essere rese utilizzando il modello allegato alla lettera di invito, che il concorrente è tenuto ad adattare /integrare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

1. domanda di partecipazione con l'indicazione del numero, dell'oggetto e dell'importo dell'accordo quadro, del n. di telefono, dell'indirizzo E-mail, dell'indirizzo PEC, del fax, del domicilio fiscale nonché della partita IVA, e/o codice fiscale, della matricola azienda e sede competente INPS, del codice azienda e PAT INAIL, del codice azienda e codice della CASSA EDILE dove ha sede l'impresa, del C.C.N.L. applicato e del numero dei lavoratori (dimensione aziendale) e della categoria di impresa ai sensi della legge 180/2011 (MICRO, PICCOLA, MEDIA IMPRESA), con la quale, **pena l'esclusione**, il concorrente:

- a) chiede di essere ammesso alla gara, dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, e di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori e della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;



Comune di
Milano

- b) si impegna ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale d'appalto;
 - c) dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80 comma 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti;
 - d) dichiara l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
 - e) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto;
 - f) dichiara che l'offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza e ne accetta la quantificazione;
 - g) **per l'operatore economico che si qualifica nella categoria OG12 dichiara di essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs 152/2006 nella categoria 10A classe e) e categoria 10B classe e);**
 - h) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo da 15 a 22 del medesimo Regolamento.
- 2) **Pena l'esclusione** dichiarazione del legale rappresentante con la quale dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80 del Codice dei Contratti. **Con riferimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse di cui all'art. 80 comma 4 del Codice dei Contratti, la dichiarazione prevista nella parte terza – lett. B del DGUE è resa anche con riferimento agli obblighi relativi al pagamento dei tributi locali.**
- La dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice dei Contratti riguardo i seguenti soggetti:
- del titolare e del direttore tecnico se previsto se si tratta di operatore economico individuale;
 - dei soci e del direttore tecnico se previsto per le società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari e del direttore tecnico se previsto se si tratta di società in accomandita semplice;
 - di tutti i **membri del consiglio di amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza ivi compresi gli istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza** (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati – es. vicepresidenti), **dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico**, se previsto, e del **socio unico** persona fisica, ovvero del **socio di maggioranza**, persona fisica o giuridica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (per socio di maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale. In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soci. Nel caso di tre o quattro soci la dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale). Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona



Comune di
Milano

giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici. Non sono richieste dichiarazioni relative ad ulteriori livelli di proprietà;

- dei soggetti cessati nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito dalle cariche sopra indicate ovvero qualora sia intervenuta una causa di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata come da documentazione che si produce.

Nel caso in cui nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito sia avvenuta una cessione di azienda o di ramo d'azienda, (in qualsiasi forma compreso l'affitto) incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta, anche per i soggetti sopra indicati che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, ovvero che sono cessati dalla relativa carica.

Nella dichiarazione devono essere citate se sussistenti tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione. Il dichiarante candidato non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

- 3) **Pena l'esclusione**, dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, attestante l'iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato con espressa indicazione della Camera di Commercio di iscrizione e degli estremi dell'iscrizione (numero e data).

- 4) **Pena l'esclusione** dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dell'attestazione S.O.A. ovvero attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione ovvero con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi, qualora il concorrente partecipi come soggetto singolo.

Se i concorrenti partecipano in ATI del tipo verticale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dell'attestazione S.O.A. ovvero attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per la capogruppo ed alle categorie scorporabili per le mandanti.

Se i concorrenti partecipano in ATI del tipo orizzontale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dell'attestazione S.O.A. ovvero attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione. Non si applica alla mandataria l'incremento di un quinto della propria classifica ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

Pena l'esclusione, qualora il concorrente, sia singolo che associato, per la qualificazione nella categoria prevalente e/o scorporabile di cui alla presente lettera di invito necessiti di una iscrizione per **classifica pari o superiore alla III**, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione del possesso della **certificazione di qualità di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010**

- 5) **E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti, fatta eccezione per la categoria OG2 e OS2-A e per il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori**



Comune di
Milano

ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006 (art. 89 comma 10 del codice dei contratti).

L'impresa ausiliata dovrà presentare i seguenti documenti:

- a) **Pena l'esclusione**, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) **pena l'esclusione**, contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, sottoscritto in data anteriore al termine di presentazione dell'offerta, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'accordo quadro; il contratto di avvalimento deve contenere, **pena l'esclusione**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.).

L'impresa ausiliaria dovrà presentare:

- c) **pena l'esclusione**, dichiarazione del legale rappresentante con la quale dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80 del Codice dei Contratti, ivi compresa l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80 comma 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti. **Con riferimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse di cui all'art. 80 comma 4 del Codice dei Contratti, la dichiarazione prevista nella parte terza – lett. B del DGUE è resa anche con riferimento agli obblighi relativi al pagamento dei tributi locali.**

La dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice dei Contratti riguardo i seguenti soggetti:

- del titolare e del direttore tecnico se previsto se si tratta di operatore economico individuale;
- dei soci e del direttore tecnico se previsto per le società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico se previsto se si tratta di società in accomandita semplice
- di tutti i **membri del consiglio di amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza**, (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati – es. vicepresidenti), **dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico**, se previsto, e **del socio unico** persona fisica, ovvero del **socio di maggioranza**, persona fisica o giuridica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (per socio di maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale. In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soci. Nel caso di tre o quattro soci la dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale). Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici. Non sono richieste dichiarazioni relative ad ulteriori livelli di proprietà;



Comune di
Milano

- dei soggetti cessati nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito dalle cariche sopra indicate ovvero qualora sia intervenuta una causa di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata come da documentazione che si produce;
Nel caso in cui nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito sia avvenuta una cessione di azienda o di ramo d'azienda, (in qualsiasi forma compreso l'affitto) incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta, anche per i soggetti sopra indicati che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, ovvero che sono cessati dalla relativa carica;
Nella dichiarazione devono essere citate se sussistenti tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione. Il dichiarante candidato non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
- d) **pena l'esclusione**, dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, attestante l'iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato con espressa indicazione della Camera di Commercio di iscrizione e degli estremi dell'iscrizione (numero e data).
- e) **pena l'esclusione** dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
- f) **pena l'esclusione**, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto;
- g) **pena l'esclusione**, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui l'impresa dichiara il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'accordo quadro le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente;
- h) **pena l'esclusione**, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice dei Contratti;
- i) **pena l'esclusione**, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dell'attestazione S.O.A. ovvero attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie per le quali presta avvalimento per gli importi richiesti dalla lettera di invito.
- j) **pena l'esclusione**, Patto di integrità e Protocollo d'Intesa sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria come da modelli allegati alla presente lettera di invito;
- k) **pena l'esclusione**, le dichiarazioni di cui al punto 12) della lettera di invito, qualora l'Ausiliaria sia un Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti;



Comune di
Milano

- l) dichiarazioni di cui al punto 12) della lettera di invito, qualora l'Ausiliaria sia un Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera c) del Codice di Contratti.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Pena l'esclusione non è consentito, ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice dei Contratti, che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente. L'impresa ausiliaria non potrà fornire avvalimento per più di un componente di una medesima ATI (**Determina ANAC 2/2012**).

E' vietata altresì la partecipazione separata alla medesima gara dell'ausiliaria e dell'operatore economico che si avvale dei requisiti della medesima ausiliaria, ferma restando, in caso di ATI, la possibilità di avvalimento interno (**Determina ANAC 2/2012**).

L'ausiliata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore dell'ausiliaria nei limiti dei requisiti prestati.

- 6) Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, non è richiesta.

Pena l'esclusione,

- **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In caso di aggiudicazione, la riduzione della cauzione definitiva sarà consentita solo ove la certificazione di qualità di ogni impresa è relativa alla categoria/categorie di lavori da eseguire e per i quali si qualifica.

- 7) **Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi contratti pubblici – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.**
- 8) **Pena l'esclusione**, i concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "gestione contributi di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.



Comune di
Milano

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

- 9) **Pena l'esclusione**, Patto di integrità e Protocollo d'Intesa sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI e di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere e), f) e g) del Codice dei Contratti, come da modelli allegati alla presente lettera di invito. Il patto di integrità e il Protocollo d'Intesa devono essere sottoscritti, a **pena di esclusione**, anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.
- 10) Nel caso il concorrente intenda ricorrere al subappalto deve allegare dichiarazione con l'indicazione, delle categorie da subappaltare nei limiti di cui alla presente lettera di invito; in mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.

Considerato che nell'oggetto dell'accordo quadro rientrano opere scorporabili di cui alle categorie **OG2, OG12, OS2-A, OS3 e OS30**, se non possono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in quanto non in possesso delle relative qualificazioni e se non è stata prevista l'esecuzione in ATI verticale, devono obbligatoriamente, **pena l'esclusione**, essere subappaltate ad imprese in possesso di idonea qualificazione.

- 11) Nel caso di ricorso all'A.T.I. la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento deve essere sottoscritta, **pena l'esclusione**, da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate, deve specificare il tipo di A.T.I. prescelto con l'indicazione dell'impresa capogruppo, le categorie dei lavori per le quali le imprese si associano, in caso di ATI orizzontale le quote di partecipazione, la quota di esecuzione dei lavori e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art. 48 comma 8 del Codice dei Contratti) e che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'accordo quadro, produrranno atto notarile di Raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti:

- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo;
- l'inefficacia nei confronti dell'Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
- l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'accordo quadro, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto.

E' consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte di operatori economici che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario di concorrenti. In tal caso dovrà essere presentato impegno di costituzione del consorzio sottoscritto da tutti i rappresentanti legali che dovrà avere lo stesso contenuto e forma dell'impegno del costituendo ATI.

- 12) - **Pena l'esclusione**, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla gara di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti con l'indicazione dei consorziati per il quale il Consorzio concorre;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla gara di cui all'art. 45 comma 2 lettera c) del Codice dei Contratti con l'indicazione dei consorziati per



Comune di
Milano

il quale il Consorzio concorre. In assenza della dichiarazione si intende che il consorzio partecipa in proprio.

Qualora il soggetto indicato sia a sua volta un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice dei Contratti dovrà essere indicata l'impresa che eseguirà i lavori, come sopra indicato. L'impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare, **pena l'esclusione** del consorzio stesso, i documenti di seguito indicati firmati digitalmente:

- a) dichiarazione del Legale Rappresentante nella quale dichiara quanto indicato alle lettere b) – c) - d) – e) del precedente punto 1;
- b) documento di cui al precedente punto 2;
- c) documento di cui al precedente punto 3.

Le imprese mandanti sono tenute ad allegare all'offerta presentata dalla capogruppo la documentazione richiesta ai punti: 1-2-3-4-5-9-10. Le dichiarazioni di cui al punto 12) devono essere presentate solo se la mandante è un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice dei contratti.

Nell'ipotesi in cui gli atti di gara siano sottoscritti dal procuratore dell'impresa concorrente quest'ultimo dovrà presentare, **pena l'esclusione**, copia della procura.

Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci relativamente a quanto dichiarato ai punti 1 – 2 -3 -4 e 5 il dichiarante assume le responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) e g) del Codice dei Contratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del codice nonché quanto previsto dalla presente lettera di invito in relazione alle ATI.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, **ivi compresa la mancata dichiarazione di subappalto obbligatorio nell'ipotesi di cui al punto 10) della presente lettera di invito**, non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara,
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



Comune di
Milano

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria se prevista ed impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di sette giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà rimettere l'offerta economica seguendo i passaggi della Piattaforma Sintel secondo le indicazioni aggiornate ivi contenute.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, **pena l'esclusione**, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ed inserita **pena la nullità** nella "busta telematica" contenente l'offerta economica e non nella "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa.

L'offerta deve riportare il numero, l'oggetto, l'importo dell'accordo quadro nonché il nominativo dell'impresa concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del D. Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i. l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, **pena l'esclusione**, da tutti i rappresentanti degli operatori economici associati/consorzati.

Nel caso in cui in luogo delle dichiarazioni richiesta al punto 11) venga presentato atto notarile di raggruppamento l'offerta può essere sottoscritta dal solo capogruppo.

Sono inammissibili le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

Nel percorso guidato di Sintel, nel campo "offerta economica", l'operatore economico deve, **pena la nullità**, indicare:

- a) la percentuale di ribasso offerta rispetto all'importo a base di gara sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevale l'indicazione in lettere. Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali;
- b) l'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- c) i propri costi della manodopera ex art. 95 comma 10 D Lgs 50/2016 e smi.



Comune di
Milano

In sede di offerta economica, il concorrente è tenuto a compilare e ad inserire esclusivamente nella “busta telematica” denominata busta economica (e non nella “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa) la “tabella costo manodopera” pubblicata unitamente alla presente lettera d’invito nel Modello “Tabella Costo della Manodopera”.

Sono ammesse solamente offerte a ribasso.

TERMINE DI VALIDITA’DELL’OFFERTA:

E’ consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 360 giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 32 comma 4 del Codice dei contratti).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L’accordo quadro sarà aggiudicato al minor prezzo rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice dei contratti, a condizione che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a 5 (art. 1 comma 3 del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i.).

Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

La procedura di gara si conclude con l’individuazione del primo classificato, previa verifica del costo della manodopera e che il costo del personale esposto nell’offerta economica non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. Tale verifica sarà effettuata sulla base della **“tabella costo manodopera” presentata con l’offerta economica o successivamente richiesta dalla Stazione Appaltante.**

L’esito di tale valutazione verrà comunicata in seduta dalla commissione di gara.

L’aggiudicazione avverrà con separato atto amministrativo, previa acquisizione della marca da bollo sull’offerta economica dell’operatore economico aggiudicatario.

L’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Il contratto dovrà essere stipulato entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione e comunque non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione ai concorrenti del provvedimento di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76/2020 convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i..

Il contratto verrà stipulato in forma privata con modalità elettronica.

AVVERTENZE



- a) Il Capitolato Speciale d'Appalto deve intendersi così modificato:
- Il Protocollo d'Intesa allegato al Capitolato Speciale d'Appalto deve intendersi sostituito con il Protocollo d'Intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture sottoscritto in data 12 luglio 2022 e pubblicato unitamente alla presente lettera di invito;
 - l'art. 1.6 comma 5 "Condizioni Generali" deve intendersi così integrato: *"Entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto o dalla consegna dei lavori in caso di consegna anticipata, l'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante la prova dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing del Comune di Milano (segnalazione fatti illeciti) come disciplinato dall'art 54 bis del D.Lgs. 165/2001. La suddetta Ditta si obbliga ad estendere le stesse comunicazioni anche nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori"*;
 - all'art. 10.1 comma 2 lett. e) del Capitolato Speciale d'Appalto, l'ultimo periodo deve intendersi come non apposto, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. d) della Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

Le modifiche di cui sopra saranno recepite in sede di stipula del contratto con l'aggiudicatario.

- b) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- c) l'accordo quadro è costituito da un unico lotto in quanto, data la tipologia del progetto, non risulta possibile né economicamente conveniente per l'amministrazione comunale la suddivisione in lotti funzionali del progetto in quanto ciò comporterebbe un maggiore impiego di risorse comunali e una maggiore complessità dal punto di vista organizzativo;
- d) tenuto conto dell'importo dell'appalto, del luogo di esecuzione e ubicazione geografica dello stesso, delle relative caratteristiche tecniche e delle precedenti partecipazioni ad appalti analoghi, non si ritiene sussistere l'interesse transfrontaliero;
- e) è facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni tramite la piattaforma Sintel.

Le sedute successive verranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma Sintel entro 24 ore prima della data fissata.

- f) Sul sito <http://www.comune.milano.it/amministrazione trasparente/Informazioni legge 190/pubblicazioni art. 29 D. Lgs. n. 50/2016>, verranno date le comunicazioni di cui all'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 18/04/2016 n.50;
- g) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso ribasso, l'accordo quadro verrà aggiudicato mediante sorteggio. E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- h) come previsto dal Capitolato Speciale d'appalto l'appaltatore ai sensi dell'art. 3.2 punto 1 deve garantire un numero adeguato di maestranze nel cantiere indicato nel contratto applicativo ed ai sensi dell'art. 12.8 punto 4 potrà concedere, previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, l'utilizzo di ponteggi e/o cesate ad impresa pubblicitaria con le modalità ivi previste.

Per le lavorazioni degli impianti elettrici e termici si richiamano le prescrizioni particolari all'art. 12.5 del Capitolato.

Le opere includono lavorazioni soggette all'obbligo di abilitazione di cui al D.M. n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i. da dimostrare in fase di esecuzione.



Comune di
Milano

Si richiamano le disposizioni relative agli oneri e obblighi particolari a carico dell'appaltatore per lo smaltimento e bonifica di amianto di cui all'art. 12.5 comma 4 del Capitolato.

- i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- j) **la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.**

Qualora il requisito richiesto non venisse comprovato si procederà all'esclusione dell'operatore economico dalla gara e alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi contratti pubblici - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;

- k) la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del codice dei contratti, si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti.
- l) L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti, sulle consorziate esecutrici e sulle ausiliarie prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro.

Nelle ipotesi di cui all'art. 80 e 83 del Codice dei Contratti che possono determinare l'esclusione dalla gara e l'impossibilità a stipulare il contratto, si procederà all'invio di comunicazione per consentire al concorrente di esercitare il diritto alla partecipazione del procedimento previsto dall'art. 7 della Legge 241/90.

L'Ente appaltante, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente e alla conseguente nuova aggiudicazione. Procede, altresì, alla segnalazione del provvedimento di esclusione e di annullamento dell'aggiudicazione all'ANAC per l'inserimento del dato nel Casellario informatico (art. 213 del D. Lgs. 50/2016 comma 13);

- m) l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti dovrà prestare, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale dell'accordo quadro. In presenza di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti;
- n) ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice dei Contratti l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare polizza di assicurazione a copertura dei danni o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche se preesistenti che si potrebbero verificare durante l'esecuzione dei lavori e della responsabilità civile verso terzi.

Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata con i seguenti massimali:

- somma pari all'importo di contratto dell'accordo quadro per rischi di esecuzione;
- € 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza deve essere consegnata al Direttore dei Lavori almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori stessi.

La mancata consegna entro i termini previsti dal Direttore Lavori può comportare lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione mediante invio di lettera raccomandata,



Comune di
Milano

senza necessità di ulteriori adempimenti;

- o) l'Ente Appaltante, in caso di consegna anticipata dei lavori, accertata la mancata presentazione da parte dell'impresa dei piani di sicurezza previsti dal capitolato speciale di appalto o in caso di mancata consegna delle polizze di cui all'art.103 Codice dei Contratti procede allo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva e alla conseguente nuova aggiudicazione. Procede, altresì, alla segnalazione del provvedimento di esclusione e di annullamento dell'aggiudicazione all'ANAC;
- p) ai sensi dell'art. 110 del Codice dei contratti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4 ter e art. 92 comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.

L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, dopo la stipula del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario;

- q) i risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge; **ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.**

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a **€ 1.800,00**.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento;

- r) sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari;
- s) i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara;
- t) ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. l'operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; **l'operatore economico si obbliga, altresì, ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 1.6 comma 5 del CSA, così come integrato in materia di whistleblowing dalla lettera a) delle "Avvertenze" della presente lettera di invito, comunicazioni da comprovare all'atto del primo pagamento in acconto utile (art 5.2 comma 1 del CSA);**
- u) l'organismo responsabile della procedura di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano. L'indirizzo presso il quale presentare eventuali ricorsi è: Avvocatura Comunale di Milano, via della Guastalla n. 6, 20122 Milano.

Responsabile del procedimento è l'Arch. Elena Nannini dell'AREA TECNICA SCUOLE.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti



Comune di
Milano

fino al **quinto giorno** antecedente il termine indicato nella lettera di invito per la presentazione delle offerte **esclusivamente** attraverso la funzionalità SINTEL di Regione Lombardia "comunicazione procedura".

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate in apposito file denominato "Quesiti" nella sezione documentazione di gara della funzionalità di cui sopra.

L'ultimo aggiornamento relativo alle domande ed alle risposte sarà effettuato il terzo giorno antecedente il termine di presentazione dell'offerta.

L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna ove il comportamento del concorrente sia tale da non consentire il rispetto di tale termine.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

IL DIRETTORE DELL'AREA

Dott.ssa Laura N.M. Lanza